



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Monica Lorenzini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1254/2019** promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] ([REDACTED])

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] e di quest'ultimo in qualità di fideiussore unitamente a [REDACTED] evocavano in giudizio la [REDACTED] spa quale procuratrice della Banca Monte dei Paschi di Siena al fine di sentire revocare dal Tribunale adito il decreto ingiuntivo adito e quindi di accertare e dichiarare la nullità per effetto degli artt 117 e 119 TUB dei contratti di conto corrente n. 9016.88, procedendo all'accertamento dell'effettivo dare avere tra le parti; accertare in ogni caso e dichiarare la nullità e/o la invalidità delle condizioni contrattuali applicate e quindi a fronte del rapporto di cui al conto corrente n. 9018.88 intrattenuto con la Banca Monte dei Paschi di Siena accertare addebiti indebiti per la somma di € 40.976,00 od in quella maggiore o minore emergente nel corso di causa; accertare a dichiarare che nulla è dovuto né dalla Gio.co Snc né dai fideiussori la somma ingiunta con il procedimento monitorio ; con riferimento alla posizione dei fideiussori accertare e dichiarare la estinzione dell'obbligo fideiussorio invocato.

In punto di fatto la parte opponente ha dedotto che:

- 1) In data antecedente al 7 maggio 2001 la stessa ha aperto un conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa identificato con il n. 9016 ; i fideiussori di cui al presente procedimento sottoscrivevano invece a garanzia delle pretese obbligazioni pecuniarie maturate e maturande a fronte del rapporto sopradetto in data 13 gennaio 2000 una fideiussione fino all'importo di € 170.000,00;
- 2) La banca a sostegno del D.I. non produceva il contratto originariamente sottoscritto ma soltanto il documento di comunicazione di modifica delle condizioni sottoscritto dal cliente mentre la Banca non consegnava mai il contratto originario di apertura del conto corrente, nonostante le ripetute richieste

facendo venire meno le regole di correttezza che devono sottostare ad ogni rapporto. Il diritto alla copia del contratto non soggiace pertanto alla regola di cui all'art 119 TUB ma nasce dall'obbligo della Banca di eseguire il contratto secondo buona fede.

- 3) La banca nella richiesta di Decreto Ingiuntivo non ha prodotto il contratto e quindi ai sensi dell'art 117 TUB il contratto in questione sarebbe nullo e/o comunque si applicherebbe il tasso nominale minimo e massimo per le operazioni attive e passive dei buoni ordinari del tesoro annui indicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto se più favorevoli al cliente; inoltre la banca avrebbe richiesto il D.I. soltanto con il saldoconto e non con l'ordinario estratto conto ;
- 4) Con riferimento al rapporto complessivo del c.c. ordinario parte opponente rilevava una serie di irregolarità tra cui la usura originaria, lo isu variandi senza accordo precontrattuale, la incoerenza tra le condizioni pattuite e quelle applicate.
- 5) Con riguardo alle fideiussioni parte attrice ne deduceva la nullità per la presenza di clausole contrarie a norme imperative applicate in standard contrattuali uniformi ABI ed in violazione dell'art 2 comma 2 lettera A della L. 287/1990.

Concludeva quindi come specificato.

Si costituiva parte opposta chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e quindi il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o in subordine la condanna dell'opponente al pagamento in favore della Banca convenuta della somma dedotta nel D.I. opposta o nella somma accertata nel corso di causa.

Con vittoria di spese.

La causa veniva riunita ritenuta la connessione con il procedimento n. 1662/2019 trattandosi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo. Veniva quindi istruita con le memorie 183 VI comma cpc, il deposito di documenti ed una CTU contabile.

Quindi, sulle conclusioni in atti, trattenuta in decisione con termine di cui all'art 190 cpc

Giova, preliminarmente, evidenziare in merito alla doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti di legge necessari all'emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, per inidoneità della documentazione prodotta ad integrare il requisito della prova scritta in ragione della produzione del saldaconto in luogo dell'estratto analitico dei conti, che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide, l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c. non costituisce una impugnazione del decreto volta a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio (Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002).

Quanto al requisito della forma questo va ponderato in una prospettiva funzionale e dinamica che consente l'ingresso di una valutazione dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sulla falsariga del principio operante sul piano processuale codificato all'art. 156 c.p.c.

Tale orientamento nella misura in cui assegna rilievo alla funzione svolta dalla nullità (di tutela effettiva del contraente debole) consente al contempo di osservare che, laddove tale finalità non venga in rilievo per il concreto atteggiarsi della fattispecie, l'eventuale riconoscimento della nullità invocata dal cliente inevitabilmente verrebbe a tradursi in un effetto non programmato e perseguito dalla normativa che tale onere formale ha previsto, accordando al titolare della posizione un vantaggio sovrabbondante rispetto alla *ratio legis* e, sovente, alla stessa estraneo.

Facendo applicazione delle coordinate teoriche tracciate alla fattispecie concreta oggetto di indagine, la *ratio* che presiede l'introduzione della nullità in esame (di protezione e a tutela del correntista, può, dunque, ritenersi rispettata nelle ipotesi in cui non sussista alcun dubbio in merito alla formazione di una volontà consapevole da parte del correntista inequivocabilmente evincibile dalla sottoscrizione del contratto in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ed in piena coerenza con la *ratio* che presiede la previsione normativa più volte richiamata.

Difatti, la *ratio* che presiede la previsione della forma scritta, i.e. la tutela del correntista nella veste di contraente debole, risulta pienamente rispettata nel caso di specie.

Segue il rigetto della eccezione di nullità dei contratti nei termini in cui è stata complessivamente articolata dalla parte opponente

Tanto premesso, occorre esaminare gli ulteriori motivi di opposizione formulati dagli opposenti.

Con riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 9016.88

Risulta, parzialmente fondata la contestazione in merito alla mancata prova della pattuizione degli interessi con riferimento al conto suddetto e la prima operazione annotata negli estratti conto riguarda un bonifico eseguito a favore della società Snai Coni in data 14 gennaio 2000 per € 144.381,618; il saldo alla data del 4 settembre 2018 ammontava ad € 86.482,56 a debito per il correntista; il conto è risultato affidato per € 50.000,00 solo dal 30 marzo 2006. Il CTU ha pertanto rideterminato il nuovo saldo alla data del 4 settembre 2019, sulla base dei saldi valuta rinvenuti negli estratti conto e di tutti gli addebiti posti dalla banca a titolo di spese e competenze. IL CTU con riguardo agli interessi ha quindi utilizzato il tasso nominale dei bot annuale là dove non vi erano condizioni sottoscritte mentre là dove vi erano condizioni sottoscritte e rispettose della soglia di usura, queste sono state applicate.

Al riguardo, occorre richiamare in diritto la chiara formulazione di cui all'art. 117 TUB, comma IV, a mente del quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché, al contempo, il comma VII, che espressamente prevede che, nel caso di inosservanza del comma IV, deve trovare applicazione il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle

passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

Corretta appare, pertanto, la ricostruzione effettuata dal Consulente tecnico d'ufficio sulla base del predetto criterio dovendosi disattendere le osservazioni critiche formulate dalle parti in ragione delle risposte fornite dal CTU cui integralmente si rimanda.

Per la verifica della usura il CTU ha correttamente verificato il tasso effettivo globale percentuale su base annua pattuito dalle parti e lo ha posto a confronto con il tasso soglia.

Giova, sul punto, osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.

Dall'ampia formulazione dell'art. 644, comma 4, c.p. discende, difatti, che nella determinazione del tasso di interesse, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi, "occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della commissione di massimo scoperto, che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito" (Cass., n. 28743/2010; Cass., n. 12028/2010).

Inoltre, ai fini della applicazione delle sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.

L'usurarietà sopravvenuta, ovverosia verificatasi nel corso del rapporto, non è tuttavia priva di conseguenze imponendo la sostituzione del tasso divenuto usurario con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi (principi affermati da Cass., n. 14899/2000; Cass., n. 602/2013, ed invocabili anche nelle ipotesi di contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n. 108/1996, attesa l'identità di ratio).

Tanto premesso in diritto, va evidenziato in fatto che nel caso di specie il Consulente tecnico d'ufficio, facendo corretta applicazione delle coordinate teoriche sopra tracciate, sottratto tutti i costi e le spese non pattuite, ha accertato che, con riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza, il tasso d'interesse non ha mai superato il tasso soglia usura.

Per quanto concerne, poi, la commissione di massimo scoperto il CTU ha evidenziato che questa non è stata né liquidata né capitalizzata in quanto non è stata mai prevista in occasioni delle pattuizioni del 7 maggio 2001; del 2 dicembre 2002; del 3 marzo 2006 mentre invece la Banca nel corso del rapporto la ha applicata.

A prescindere dalla tesi accolta in punto di natura giuridica di tale commissione (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, cfr. anche Cass. n. 870/2006), va osservato che nel caso in esame la mancata prova della pattuizione della csm non può che determinare il suo mancato riconoscimento.

Merita, pertanto, di essere condivisa la ricostruzione del saldo operata dal CTU mediante esclusione di tale commissione sulla base delle indicazioni contenute nel quesito, così come la analoga impostazione seguita in tema di spese addebitate e non pattuite in contratto. IL CTU ha infatti legittimamente escluso le spese non pattuite mentre quelle dal 7 maggio 2001 sono state addebitate quelle oggetto di specifiche pattuizioni (rimborso forfettario di chiusura)

Infine, con riferimento alla applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata dal CTU utilizzata la capitalizzazione semplice fino al 6 maggio 2001 mentre a decorrere dal 7 maggio 2001 e fino alla fine del rapporto, la capitalizzazione trimestrale, esistendo una specifica pattuizione.

Tanto premesso in fatto, giova osservare in diritto che nel caso in esame la condotta dell'istituto bancario non appare censurabile poiché rispettosa del principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 383/1993, come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9.02.2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che come noto prevede che *“nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.”*

In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela così come avvenuto nel caso di specie.

Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, facendo corretta applicazione del quesito formulato dal giudice, ha ricalcolato il rapporto di dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente in esame, previa esclusione di quanto richiesto per interessi ultralegali con applicazione del tasso sostitutivo, nonché della csm e delle spese di tenuta di conto non pattuite, oltre che della variazioni sfavorevoli non ritualmente comunicate al correntista ai sensi dell'art. 118 TUB.

Le conclusioni del consulente appaiono conseguenti ad una corretta impostazione dell'indagine tecnica, scevre da errori e non validamente contraddette dalle parti all'esito delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni delle parti, oltre che del tutto aderenti alle richieste del quesito sulla base dell'impostazione delle questioni giuridiche sopra richiamata.

Di conseguenza, avendo accertato il CTU un saldo negativo del correntista alla data del 4 settembre 2018 pari ad euro 13.731,14, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli

opponenti vanno condannati al pagamento dell'importo di euro 13.731,14, oltre interessi legali come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto dal 5 settembre 2018.

Con riferimento alla posizione personale dei fideiussori risulta evidente la natura autonoma delle garanzie stipulate dagli opposenti con la clausola del pagamento " a semplice richiesta" e pertanto, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza non è applicabile l'art 1957 c.c. al caso in esame. Ogni altra eccezione sul punto merita quindi di essere disattesa.

La notevole riduzione della pretesa e l'esito della lite giustificano la compensazione delle spese di lite. Le spese della CTU che vengono definitivamente poste a carico delle parti in via solidale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opposenti al pagamento della somma di € 13.731,14 oltre interessi al tasso già liquidato nel decreto ingiuntivo con la decorrenza dal 5 settembre 2018.
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite
- 3) Pone le spese di CTU già liquidate con separato Decreto, a carico solidale delle parti.

Perugia, 26 aprile 2022

Il Giudice
dott. Monica Lorenzini